



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19

(Ordinanza sui certificati COVID-19)

(Scadenza dei certificati COVID-19 validi solo in Svizzera)

Modifica del 16 febbraio 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 1 lett. a n. 4

La presente ordinanza disciplina:

- a. la forma, il contenuto, l'emissione e la revoca dei seguenti certificati COVID-19 attestanti:
 4. *Abrogato*

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b nonché 1^{bis}

¹ I Cantoni e il medico capo dell'esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all'articolo 6:

- b. per una vaccinazione ricevuta all'estero o una guarigione avvenuta all'estero attestabile mediante un'analisi di biologia molecolare per i gruppi di persone seguenti:
 1. cittadini svizzeri,

¹ RS 818.102.2

2. stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri secondo gli articoli 32–35 della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),
3. persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 1 LStrI,
4. persone bisognose di protezione secondo l'articolo 66 della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo,
5. persone richiedenti l'asilo titolari di una carta di soggiorno o di una conferma secondo l'articolo 30 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁴ sull'asilo,
6. persone titolari di una carta di legittimazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007⁵ sullo Stato ospite (OSOsp),
7. persone titolari di un permesso Ci secondo l'articolo 22 capoverso 3 OSOsp.

¹bis *Abrogato*

Art. 8 cpv. 1

¹ Per emettere i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 nell'ambito di una procedura automatizzata, i Cantoni possono permettere di consultare le informazioni sulla guarigione del richiedente nel sistema d'informazione di cui all'articolo 60 della legge del 28 settembre 2012⁶ sulle epidemie e di confrontarle con quelle contenute nella richiesta.

Art. 11 **Gratuità**

¹ L'emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente, fatti salvi i casi di cui al capoverso 2.

² I Cantoni possono prevedere la possibilità per gli emittenti di chiedere una partecipazione adeguata ai costi nei seguenti casi:

- a. se un certificato deve essere emesso più volte perché è andato perso;
- b. per le persone di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b che non hanno un domicilio o una dimora abituale o, nel caso di Svizzeri all'estero, che non hanno l'ultimo Comune di domicilio o di attinenza nel Cantone interessato.

³ Se il Cantone ha disposto un isolamento, il capoverso 2 lettera b non è applicabile.

² RS 142.20

³ RS 142.31

⁴ RS 142.311

⁵ RS 192.121

⁶ RS 818.101

Art. 12 cpv. 2

² I certificati COVID-19 leggibili senza mezzi ausiliari contengono un'indicazione generale sulla rilevanza del certificato secondo l'allegato 1 numero 3.

Art. 13 cpv. 2^{ter}

^{2ter} Per i vaccini non omologati in Svizzera, né autorizzati nell'UE, ma autorizzati conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, nonché per i loro prodotti su licenza viene emesso un certificato solo a condizione che la persona si presenti personalmente presso l'emittente.

Art. 15 cpv. 3

Abrogato

Art. 16 Condizioni

¹ Un certificato di guarigione dalla COVID-19 è emesso se una persona è stata contagiata dal SARS-CoV-2 ed è considerata guarita. L'attestazione che la persona si è infettata deve basarsi sul risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.

² Una richiesta di emissione di un certificato COVID-19 di cui al capoverso 1 per una guarigione avvenuta all'estero deve comprendere la seguente documentazione:

- a. attestazione di un risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, contenente le seguenti indicazioni:
 1. cognome, nome e data di nascita del richiedente,
 2. data e ora del prelievo del campione,
 3. nome e indirizzo del centro di test o dell'istituzione che ha effettuato il test;
- b. conferma della revoca dell'isolamento o conferma medica della guarigione rilasciata da un servizio competente che adempie compiti delle autorità, incluso il nome e l'indirizzo di questo servizio.

Art. 17 Contenuto

Oltre al contenuto generale di tutti i certificati COVID-19, i certificati di guarigione dalla COVID-19 contengono l'indicazione che la persona è stata ammalata di COVID-19 nonché le date del prelievo del campione secondo l'allegato 3 numero 2.

Art. 18 cpv. 3-5

^{3 e 4} *Abrogati*

⁵ I certificati di guarigione dalla COVID 19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 contengono una data di scadenza compatibile con i requisiti del regolamento (UE)

2021/9537. Possono essere validi oltre la data iscritta secondo l'allegato 3 numero 1.2 lettera a.

Sezione 6a (art. 21a–21c)

Abrogata

Art. 25 cpv. 2

Abrogato

Art. 26a cpv. 2 e 3

² Il sistema attribuisce le richieste di emissione di un certificato a una persona con domicilio o luogo di attinenza in Svizzera come segue:

- a. nel caso di una persona con domicilio in Svizzera, al Cantone di domicilio;
- b. nel caso degli Svizzeri all'estero, all'ultimo Cantone di domicilio o, se la persona non è mai stata domiciliata in Svizzera, al Cantone del luogo di attinenza;
- c. in tutti gli altri casi, al Cantone nel quale la persona ha la propria dimora abituale.

³ *Abrogato*

Art. 28 cpv. 3

³ Il software mostra al titolare a quali categorie di accesso di cui all'allegato 6 numeri 1–3 è conforme il suo certificato.

Art. 29 cpv. 1 e 2 lett. c n. 1 e 3

¹ L'UFIT mette a disposizione uno o più software che possono essere installati su cellulari o dispositivi analoghi e utilizzati per la verifica elettronica dell'autenticità, dell'integrità, della validità e della conformità alle categorie di accesso di cui all'allegato 6 dei certificati COVID-19, compresi i certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari, nonché dei certificati esteri riconosciuti.

² Per i software si applicano i seguenti principi:

- c. essi forniscono il risultato della verifica esclusivamente nella forma seguente:
 1. indicazione di verifica riuscita (sfondo verde), non riuscita (sfondo rosso) o non possibile (sfondo arancione) e, se del caso, informazioni sui motivi di una verifica non andata a buon fine,

⁷ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, versione GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

3. indicazione di conformità del certificato alle categorie di accesso di cui all'allegato 6.

Art. 34a Disposizione transitoria della modifica del 16 febbraio 2022

¹ I seguenti certificati mantengono la loro precedente durata di validità:

- a. certificati di vaccinazione COVID-19 di cui all'articolo 15 capoverso 3 nella versione del 3 novembre 2021⁸;
- b. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b nella versione del 1° febbraio 2022⁹;
- c. certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 3 nella versione del 3 novembre 2021¹⁰;
- d. certificati di deroga COVID-19 di cui all'articolo 21a nella versione del 3 novembre 2021¹¹.

² Per i certificati COVID-19 di cui al capoverso 1, non sono forniti certificati di firma a sistemi esteri secondo l'articolo 25 lettera a; essi contengono l'indicazione relativa alla corrispondente validità limitata.

³ Le richieste di emissione di un certificato COVID-19 secondo il capoverso 1 presentate secondo il diritto anteriore sono elaborate entro il 21 febbraio 2022 alle ore 00.00. È escluso il rimborso degli emolumenti per le richieste presentate mediante il sistema di cui all'articolo 26a.

⁴ Le disposizioni delle sezioni 2 e 8, fatti salvi gli articoli 2, 8 e 11, sono applicabili anche ai certificati COVID-19 secondo il capoverso 1.

II

¹ Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

³ L'allegato 4a è abrogato.

⁴ Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 6 secondo la versione qui annessa.

⁸ RU 2021 653

⁹ RU 2022 20, 56

¹⁰ RU 2021 653

¹¹ RU 2021 653, 813

III

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹² è modificata come segue:

Art. 27a cpv. 11 lett. b n. 2

¹¹ Non sono considerate particolarmente a rischio:

- b. le persone di cui al capoverso 10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite:
 2. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2: per la durata di validità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 4 giugno 2021¹³ sui certificati COVID-19).

IV

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.00¹⁴.

² La cifra III ha effetto sino al 31 marzo 2022.

16 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹² RS **818.101.24**

¹³ RS **818.102.2**

¹⁴ Pubblicazione urgente del 16 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 12, 28a cpv. 3 lett. a, 29 cpv. 2 lett. c n. 2 e 33)

Contenuto generale dei certificati COVID-19

N. 4

4 *Abrogato*

Allegato 2
(art. 13 cpv. 3, 14, 15 e 33)

Disposizioni particolari sul certificato di vaccinazione COVID-19

N. 3.1.2 lett. a n. 3

3.1.2 L'attestazione di un contagio da SARS-CoV-2 avvenuto prima della somministrazione di una dose di vaccino per il quale deve essere emesso un certificato vale come somministrazione di una dose di vaccino. All'attestazione di un contagio si applicano le seguenti condizioni:

a. l'attestazione del contagio deve basarsi su uno dei seguenti esami:

3. risultato positivo di un'analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2.

Allegato 3
(art. 17, 18 cpv. 1 e 33)

Rimando parentetico sotto il numero dell'allegato

(art. 17, 18 cpv. 1 e 5 e 33)

Disposizioni particolari sui certificati di guarigione dalla COVID-19

1 Inizio e durata della validità

- 1.1 Inizio della validità: l'11° giorno successivo a quello del primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.
- 1.2 Durata di validità: 270 giorni calcolati dal giorno del risultato positivo del test di cui al numero 1.1.

2 Informazioni sulla malattia contratta e sul momento della guarigione

- 2.1 Malattia contratta («COVID-19»).
- 2.2 Data del primo risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2.
- 2.3 Inizio della validità del certificato.
- 2.4 Fine della validità del certificato.

Allegato 4
(art. 20, 21 cpv. 2, 28a cpv. 4 e 33)

Disposizioni particolari sui certificati di test COVID-19

N. 2 lett. b

La durata è calcolata a partire dal prelievo del campione ed è di:

- b. 24 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale;

Allegato 6
(art. 28 cpv. 3 e 29 cpv. 1 e 2 lett. c n. 3)

Categorie di accesso

1. «3G»: accesso alle persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test o con un certificato di deroga di cui all'articolo 1 lettera a numero 4 nella versione del 3 novembre 2021¹⁵.
2. «2G»: accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione o con un certificato di deroga di cui all'articolo 1 lettera a numero 4 nella versione del 3 novembre 2021¹⁶.
3. «2G+»: accesso alle persone che dispongono:
 - a. sia di un certificato di vaccinazione o di guarigione, sia di un certificato di test;
 - b. di un certificato di vaccinazione il cui inizio della durata di validità risale a non più di 120 giorni prima;
 - c. di un certificato di guarigione il cui inizio della durata di validità risale a non più di 120 giorni prima e che non è stato emesso sulla base di un test per gli anticorpi di cui all'articolo 16 capoverso 3 nella versione del 3 novembre 2021¹⁷; oppure
 - d. di un certificato di deroga di cui all'articolo 1 lettera a numero 4 nella versione del 3 novembre 2021¹⁸.
4. «Certificato di test»: accesso alle persone con un certificato di test o con un certificato di deroga di cui all'articolo 1 lettera a numero 4 nella versione del 3 novembre 2021¹⁹.

¹⁵ RU **2021** 653, 813

¹⁶ RU **2021** 653, 813

¹⁷ RU **2021** 653

¹⁸ RU **2021** 653, 813

¹⁹ RU **2021** 653, 813

